

Segreteria Generale
Settore Giustizia Federale
Prot. AP/pc/5131
Roma, 23 novembre 2022

Alle Società interessate
Ai Comitati Territoriali
Ai Settori Federali
Al Procuratore Federale

NOTIZIARIO N. 5

Di seguito si riportano i risultati ed i relativi provvedimenti disciplinari degli incontri di Serie A1 Maschile del 17 e 19 novembre 2022 adottati dal Giudice Sportivo di competenza.

SERIE A1 MASCHILE

| | |
|--|-------|
| DISTRETTI ECOLOGICI NUOTO ROMA-PRO RECCO N PN | 9-19 |
| Arbitri: Ercoli -Petronilli | |
| RN SAVONA-CHECK UP RN SALERNO | 14-10 |
| Arbitri: D'Antoni-Petronilli | |
| TELIMAR-AN BRESCIA | 5-10 |
| Arbitri: Frauenfelder-Severo | |
| CC ORTIGIA 1928-NUOTO CATANIA | 12-4 |
| Arbitri: Bianco D-Nicolosi | |
| CN POSILLIPO-IREN GENOVA QUINTO | 4-6 |
| Arbitri: Colombo-Scappini | |
| ANZIO WATERPOLIS-PALLANUOTO TRIESTE | 11-17 |
| Arbitri: Rovida-Zedda | |
| NETAFIM BOGLIASCO 1951-DE AKKER TEAM | 13-12 |
| Arbitri: Bianco L-Guarracino | |

PROVVEDIMENTI

TELIMAR-AN BRESCIA

Ammenda di 60,00 euro alla società TELIMAR per carenze organizzative tabellone mancavano penalità atleti.
Ammonizione al Sig. CALDERARA Edvin (dirigente AN BRESCIA) per proteste.
Ammonizione al Sig. BALDINETI Marco (allenatore TELIMAR) per proteste.
Ammonizione all'atleta LAZIC Dorde (AN BRESCIA) per gioco scorretto.

CN POSILLIPO-IREN GENOVA QUINTO

Ammonizione al Sig. TRUPPA Davide (assistente tecnico CN POSILLIPO) per proteste.
Ammonizione al Sig. BRONDI Fabrizio (dirigente IREN GENOVA QUINTO) per proteste.
Ammonizione al Sig. MARINO Lorenzo (dirigente IREN GENOVA QUINTO) per proteste.

NETAFIM BOGLIASCO 1951-DE AKKER TEAM

Ammonizione al Sig. VERONESI Furio (dirigente DE AKKER TEAM) per proteste avverso una decisione arbitrale. Sospensione da ogni attività sociale e/o federale al Sig. ALAGNA Luca (allenatore DE AKKER TEAM) fino al 26 novembre 2022 compreso per comportamento ingiurioso nei confronti degli arbitri.

In ordine alla EDCS del giocatore Netafim Bogliasco 1951, Sig. BOGGIANO GIORGIO, si ritiene dover applicare la sanzione della AMMONIZIONE per comportamento scorretto;

In ordine al preavviso di reclamo sporto dalla società Netafim Bogliasco 1951, ed al relativo Reclamo si osserva quanto segue:

- preliminarmente veniva sentito in audizione telefonica l'arbitro, il quale confermava quanto verbalizzato nel proprio referto allegato al verbale della partita (ciò anche in attuazione, peraltro costante da parte di questo ufficio, di quanto disposto dall'art. 59 regolamento di giustizia sportiva in ordine alla possibile indagine che questo ufficio, per tempistica e poteri, ha facoltà di svolgere);

- In ordine al primo punto di doglianza della società Bogliasco, si rileva primariamente come, nel testo del ricorso stesso vi sia la pacifica ammissione di quanto ha portato alla espulsione da parte del dirigente della società GIANNI FOSSATI, così come ben rilevato dall'arbitro dell'incontro, e pertanto tale doglianza non può essere accolta e quindi si sanziona il dirigente della società Bogliasco Sig. FOSSATI GIANNI con la AMMONIZIONE per comportamento scorretto.

In ordine alla espulsione dell' atleta GUIDALDI GIAN MARCO si rileva come il ricorso della società di appartenenza debba essere respinto in quanto qualificabile come "reclamo tecnico" e, in quanto tale non ammissibile.

(La CAF in più di una occasione ha confermato che solo l'arbitro, nella immediatezza dell'accadimento, ha la percezione della "pesantezza de fallo e dell'intensità dello stesso").

Con riferimento al richiamo all'art. 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva da parte della Società ricorrente: per assodata giurisprudenza, la prova video (invocata nuovamente) non è utilizzabile da questo ufficio in quanto non vi sono riferimenti normativi al suo utilizzo generale, né tantomeno per falli o fatti per i quali possa essere utilizzata, né in forza di quali fonti cinematografiche reperire il materiale da consultare.

Per quanto sopra così si provvede: a carico dell'atleta GUIDALDI GIAN MARCO (NETAFIM BOGLIASCO 1951) squalifica di 1 giornata per proteste recidiva

Ammonizione atleta società Bogliasco, Sig. PUCCIO DUILIO per gioco scorretto nei confronti di un avversario.

Il ricorso presentato dalla società NETAFIN BOGLIASCO 1951 deve quindi essere respinto per le motivazioni tutte di cui sopra ed incamerata la relativa tassa.

CLASSIFICA SERIE AI MASCHILE

| | |
|--------------------------------|----|
| PRO RECCO N PN | 15 |
| CC ORTIGLIA 1928 | 15 |
| RN SAVONA | 15 |
| AN BRESCIA | 12 |
| TELIMAR | 9 |
| PALLANUOTO TRIESTE | 9 |
| ANZIO WATERPOLIS | 7 |
| IREN GENOVA QUINTO | 6 |
| DE AKKER TEAM | 4 |
| CN POSILLIPO | 3 |
| DISTRETTI ECOLOGICI NUOTO ROMA | 3 |
| CHEK-UP RN NUOTO SALERNO | 3 |
| NETAFIM BOGLIASCO 1951 | 3 |
| NUOTO CATANIA | 0 |


Il Segretario Generale
(Dott. Antonello Panza)

Eventuale impugnazione dei provvedimenti sopra riportati potrà essere presentata nei tempi e modalità stabili dal Regolamento Giustizia Federale e riportati in sintesi nell'allegato 2 delle Norme Organizzative Generali dei Campionati di Pallanuoto disponibile sul sito federale <https://www.federnuoto.it/home/pallanuoto/norme-e-documenti-pallanuoto/pallanuoto-norme-e-documenti-2022-2023.html>